



Comune di Mordano

Città Metropolitana di Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 DEL 15/03/2017

OGGETTO : ALIQUOTE 2017 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E TASI. CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2016.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **quindici** del mese di **Marzo** alle ore 20:30 su convocazione disposta, si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano presenti ed assenti i componenti qui di seguito elencati:

	NOME	PRES	ASS
1	Golini Stefano	X	
2	Lanzoni Fosca	X	
3	Cavina Marco	X	
4	Tassinari Nicola	X	
5	Dall'aglio Carlo		X
6	Avoni Federico	X	
7	Rambaldi Deborah	X	
8	Sgubbi Valentina	X	
9	Frabboni Nicoletta	X	
10	Grandi Simone	X	
11	Gasparri Maurizio	X	
12	Tedaldi Antonio		X
13	Folli Cinzia		X

Totale presenti: 10 Totale assenti: 3

Assiste alla seduta Il Segretario Comunale Dott. Virgilio Mecca.

Il Presidente Del Consiglio Avoni Federico assume la presidenza e constatando la sussistenza del numero legale, pone in discussione l'argomento iscritto all'ordine del giorno

Omississ

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione C.C. n. 21 del 30.04.2015 sono state approvate, contestualmente al Bilancio 2015 e coerentemente alle norme all'epoca vigenti, le aliquote IMU anno 2015;

- contestualmente alla delibera C.C. 20 del 28/4/2016 di approvazione del Bilancio di Previsione anno 2016, sono state confermate, le aliquote IMU anno 2016;

- richiamate le disposizioni di modifica della disciplina normativa IMU di cui all'art. 13 D.L. n. 201/11 e all'art.1 commi 639 e ss. della L. n. 147/13, e, in particolare, le disposizioni inserite con L. n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016), pubblicata in G.U. il 30/12/2015 ed espressamente disposto dal relativo art.1 comma 999, in vigore dal 1.1.2016:

a) esenzione IMU dei terreni agricoli dal 2016 per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) riduzione del 50% della base imponibile IMU, destinata all'unità immobiliare concessa in comodato d'uso gratuito a parenti in costanza dei previsti requisiti (L. n. 208/15, art.1 comma 10 lett. b, che integra l'art. 13 comma 3 del D.L. n. 201/11);

c) abbattimento di imposta *ex lege* (pari al 25%) specifico per immobili locati a canone concordato (L. n. 208/15, art. 1 comma 53, che modifica l'art. 13 del D.L. n. 201/11 introducendo il nuovo comma 6 bis);

d) esclusione da IMU anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (L. n. 208/15, art. 1 comma 15, che modifica l'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/11);

- richiamata la Legge n. 232/2016 (c.d. Legge di Stabilità 2017), pubblicata in G.U. n.297 il 21/12/2016, laddove viene modificato l'art. 1 comma 26 della legge n. 208/2015 sostituendo le parole "per l'anno 2016" con le seguenti: "per gli anni 2016 e 2017", confermando, anche per il 2017, la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle Regioni e agli Enti Locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

- evidenziato che, alla luce di quanto sopra illustrato e considerato, possono essere riconfermate per l'anno 2017 le aliquote IMU 2016 già applicate con la precedente richiamata deliberazione precisando quanto segue:

- aliquota **agevolata IMU al 7,6 per mille** ai proprietari che concedono a titolo di abitazione principale, risultante da residenza anagrafica, immobili ad uso abitativo e relative pertinenze in **comodato gratuito** a parenti fino al 3° grado che la occupino quale loro abitazione principale. Per pertinenze dell'abitazione principale che usufruisce dell'aliquota agevolata in quanto concessa in comodato si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. **Solamente** per i contribuenti in possesso dei requisiti disposti dal **novellato art. 13 comma 3 lett. 0a) del D.L. n. 201/11**, l'aliquota è potenzialmente cumulabile con l'agevolazione **dell'abbattimento al 50% della base imponibile** spettante alle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto

passivo ai parenti in linea retta **entro il primo grado** che le utilizzano come abitazione principale, alle seguenti contestuali condizioni: che il contratto sia registrato; che il comodante possieda un solo immobile in Italia (trattandosi di agevolazioni riconosciute per gli immobili ad uso abitativo e, dunque, laddove la norma richiama in maniera generica il concetto di immobile, la stessa deve intendersi riferita all'immobile ad uso abitativo Risoluzione Min. n. 1/DF del 17.02.2016); che il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- atteso che si rende opportuno acquisire ed aggiornare il database IMU/TASI in ordine all'applicazione del beneficio introdotto dall'abbattimento al 50% della base imponibile ai sensi del novellato art. 13 comma 3 lett. 0a) del D.L. n. 201/11, disponendo l'applicazione dell'aliquota agevolata di cui sopra previa comunicazione da rendere entro il termine di pagamento della prima rata, all'uopo predisposta da parte dell'Ufficio Tributi e resa disponibile sul sito dedicato, fermo restando ogni ulteriore requisito di legge;

- aliquota agevolata IMU al **7,6 per mille** ai proprietari che concedono in affitto a titolo di abitazione principale, risultante da residenza anagrafica, immobili ad uso abitativo e relative pertinenze alle condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della Legge 09.12.1998, n. 431 (c.d. locazioni a canone concordato), previa comunicazione corredata da copia del contratto di affitto entro il termine di pagamento della prima rata, in quanto trattasi di mantenere un mercato delle locazioni calmierate con riferimento ai canoni concordati, possibilità, peraltro, prevista al comma 9 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011: è aliquota potenzialmente cumulabile con l'abbattimento di imposta introdotto *ex lege* dal 2016 (pari al 25% dell'imposta annua dovuta) specifico per immobili locati a canone concordato (L. n. 208/15, art.1 comma 53, che modifica l'art. 13 del D.L. n. 201/11 introducendo il nuovo comma 6 bis), fermo restando ogni ulteriore requisito di legge. I soggetti che concedono in affitto immobili stipulando contratti a canone concordato ai sensi della Legge n. 431/1998 art. 2 comma 3 **tuttavia privi** dei restanti requisiti sopraindicati, seppure beneficiando dell'abbattimento di imposta *ex lege*, applicano aliquota ordinaria IMU al **9,6 per mille**;

- dato atto che:

- in applicazione della sospensione di cui al sopra richiamato art. 1 comma 26 della Legge n. 208/15, così come modificato con legge n. 232/2016 (c.d. Legge di Stabilità 2017), le aliquote IMU relative all'annualità 2017 non hanno subito aumenti, rispetto a quelle vigenti per l'anno 2016;

- l'art. 1 comma 17 della Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/15) - al fine di tener conto delle agevolazioni/esenzioni di cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 del medesimo articolo 1 per IMU - apporta varie modifiche all'art. 1 L. n. 228/12 ai commi 380-ter e quater, introducendo anche i nuovi commi sexies, septies ed octies ed incrementando il Fondo di Solidarietà Comunale; alla luce di dette modifiche compensative del gettito atteso sono state elaborate le previsioni 2017 - 2019;

- richiamata altresì la deliberazione C.C. n.22 del 30.04.2015, rettificata con deliberazione C.C. n.45 del 30.07.2015 con cui sono state approvate, contestualmente al Bilancio 2015 e coerentemente alle norme all'epoca vigenti, le aliquote TASI anno 2015, nonché la deliberazione C.C. n. 20 del 28.04.2016, con cui sono state confermate, contestualmente al Bilancio 2016 le aliquote TASI anno 2016 e recepite le modifiche della disciplina normativa TASI di cui all'art.1 commi 639 e ss. della L. n. 147/13 e in vigore dal 1.1.2016 che di seguito si sintetizzano:

a) esclusione da pagamento TASI per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (modifica dell'art. 1 comma 639 della L. n. 147/13);

b) la sostituzione dell'art. 1 comma 669 della L. n. 147/13, in materia di presupposto impositivo TASI, ora individuato nel possesso o detenzione, a qualunque titolo, di fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione in ogni caso di terreni agricoli e dell'abitazione principale di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/11, escluse quelle classificate in categoria catastale A/1, A/8 ed A/9;

c) l'integrazione dell'art. 1 comma 678 della L. n. 147/13 con la previsione per i c.d. "immobili merce", dal 2016, di un'aliquota TASI del 0,1 per cento, sulla cui misura i Comuni possono intervenire in diminuzione (fino all'azzeramento) o in aumento (fino ad un massimo del 0,25 per cento);

- preso atto che, a seguito delle modifiche normative, di fatto sono escluse da TASI tutte le ipotesi di abitazione principale intesa ai fini IMU di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/11 e ss.mm.ii. e dell'espresso rinvio dell'art. 1 comma 669 della L. n. 147/2013 così come recentemente riscritto dalla L. n. 208/15, ad eccezione delle abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9;

- evidenziato che, alla luce di quanto sopra illustrato e considerato, possono essere riconfermate le aliquote TASI già deliberate con la precedente richiamata deliberazione C.C. n. 20 del 28.04.2016, precisando che in considerazione dell'avvenuta esclusione da TASI delle "abitazioni principali" come intese ai fini IMU e dell'espresso rinvio dell' art. 1 comma 669 della L. n. 147/2013 - così come recentemente riscritto dalla L. n. 208/15 - alle fattispecie di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/11, per l'anno 2017 sono soggette a TASI le sole unità immobiliari di lusso classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9 **adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze**, come indicata all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 23 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii, ovvero per le unità immobiliari delle medesime categorie catastali che usufruiscono delle assimilazioni ed equiparazioni all'abitazione principale indicate all'art. 4 del Regolamento TASI, con aliquota **del 1,4 per mille**, in quanto immobili già sottoposti all'aliquota IMU del 4,6 per mille, fermo restando le detrazioni indicate nelle deliberazioni soprarichiamate; nonché l'aliquota **TASI dell'1 per mille** per i **fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'art. 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss. modificazioni e dal regolamento comunale IMU, esclusi dal pagamento dell'IMU;

- dato atto che:

- in applicazione della sospensione di cui al sopra richiamato art. 1 comma 26 della Legge n. 208/15, così come modificato con legge n. 232/2016 (c.d. Legge di Stabilità 2017), le aliquote TASI relative all'annualità 2017 non hanno subito aumenti, rispetto a quelle vigenti per l'anno 2016;

- l'art. 1, comma 42 legge n. 232/2016 che conferma l'art. 1 comma 17 della Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/15) - al fine di tener conto delle agevolazioni/esenzioni di cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 del medesimo articolo 1 per TASI - apporta varie modifiche all'art. 1 L. n. 228/12 ai commi 380-ter e quater, introducendo anche i nuovi commi sexies, septies ed octies ed incrementando il Fondo di Solidarietà Comunale;

- l'art. 1 comma 20 della Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/15) destina un contributo al c.d. Fondo IMU/TASI, già destinato per il 2014 e 2015 a compensare i Comuni per i quali il passaggio dall'imponibilità IMU dell'abitazione principale al successivo regime TASI, per i noti vincoli alla fissazione delle aliquote, non consentiva di ricostituire il gettito perduto e che alla luce di dette modifiche compensative del gettito atteso sono state elaborate le previsioni 2017 - 2019;

- considerato il potere regolamentare comunale di cui agli articoli 52 del D.Lgs. n. 446/97 e 7 del D.Lgs. n. 267/2000, indubbiamente esercitabile grazie all'espresso richiamo all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 fatto ai fini I.U.C. - IMU dall'art. 1 comma 702 della Legge n. 147/13 ed ai fini IMU dagli articoli 14, comma 6, del D.Lgs. n.23/11 ss.mm.ii. e 13, comma 13, del D.L. n. 201/11 ss.mm.ii.;

- visti:

- l'art.1 comma 639 e s.s. della Legge n. 147/13 istitutiva della IUC, anche alla luce delle recenti modifiche introdotte con validità 01/01/2016 dalla L. n. 208/15;
- gli articoli 8, 9 e 14 del D.Lgs. n. 23/11 e l'art. 13 del D.L. n. 201/11 e ss.mm.ii (ivi comprese le recenti modifiche introdotte con validità 01/01/2016 dalla L. n. 208/15), nonché il D.Lgs. n. 504/92;
- l'art. 52 D.Lgs. n. 446/97 e l'art.7 del D.Lgs. n. 267/00;
- visto il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio, con proroga di quelle in corso in caso di mancata approvazione;
- visto il Decreto Legge 30.12.2016 n. 244, art. 5 comma 11 (G.U. 304 del 30.12.2016) con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2017 da parte degli Enti Locali è differito al 31 marzo 2017;
- ricordato che con deliberazione Consiglio Comunale n. 87 del 24/11/2011 sono state conferite al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di "Servizio Tributi", al fine della sua gestione in forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nella convenzione allegata al suddetto provvedimento, definendo all'art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del Servizio Tributi, la dotazione di un'unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (**Area Est:** Comuni di Imola, Mordano, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e **Area Ovest:** Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna);
- richiamata la deliberazione della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 44 del 30 dicembre 2014 con la quale è stato approvato il trasferimento dal 1.1.2015 del personale già comandato al 100% al Nuovo Circondario Imolese, con mantenimento dell'attribuzione degli incarichi di direzione e la definizione delle Posizioni Organizzative che, a decorrere dall'1.01.2015, vanno a fare parte dell'organico dell'Ufficio Tributi Associato, mantenendo, per ciascuna Area Territoriale l'individuazione di un Responsabile referente, in riferimento ai tributi comunali rientranti nella gestione associata oggetto della presente convenzione;
- visto il Decreto Prot. n. 9084/6 del 27/10/2015 del Presidente del Nuovo Circondario Imolese di nomina del Dott. Roberto Monaco quale dirigente del Servizio Tributi Associato Nuovo Circondario Imolese;
- attesa la necessità di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, l'eseguibilità immediata della presente deliberazione, in quanto presupposto per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 posto in successivo punto dell'Ordine del Giorno di questa stessa seduta;
- visto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui trattasi sono stati espressi i pareri allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Con votazioni:

Favorevoli: 8

Contrari: 3 (Grandi, Gasparri)

D E L I B E R A

1) di confermare, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, per l'anno **2017**, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria già approvate con deliberazione C.C. n. 21 del 30 aprile 2015 e C.C. n. 20 del 28 aprile 2016 e per facilitazione di lettura di seguito riportate:

a) l'aliquota di base ordinaria ai fini IMU nella misura del **9,6 per mille**, da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota, compreso gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

b) aliquota massima IMU del **10,6 per mille** per le aree fabbricabili (fatto salvo per le aree edificabili che ricadano nelle condizioni successivamente indicate e finalizzate all'incentivazione dell'utilizzo ai fini edificatori delle stesse) e gli immobili di categoria A (escluso A10) e relative pertinenze, sfitti o a disposizione (come da regolamento IMU);

aliquota agevolata IMU al **7,6 per mille nei seguenti casi:**

c) ai possessori che concedono in affitto a titolo di abitazione principale, risultante da residenza anagrafica, immobili ad uso abitativo e relative pertinenze alle condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della Legge 9.12.1998, n. 431 (c.d. locazioni a canone concordato), previa comunicazione corredata da copia del contratto di affitto entro il termine di pagamento della prima rata, in quanto trattasi di mantenere un mercato delle locazioni calmierate con riferimento ai canoni concordati, possibilità, peraltro, prevista al comma 9 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011;

d) ai possessori che concedono a titolo di abitazione principale, risultante da residenza anagrafica, immobili ad uso abitativo e relative pertinenze in **comodato gratuito** a parenti fino al 3° grado. Per pertinenze dell'abitazione principale che usufruisce dell'aliquota agevolata in quanto concessa in comodato si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

e) ai possessori dei terreni agricoli (ad eccezione dei terreni agricoli che beneficiano di esenzione IMU dal 2016: terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione) e su tutti gli immobili abitativi in possesso del requisito di ruralità ai sensi dell'art. 9, commi 3 e 6 del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, risultante da iscrizione nella apposita categoria catastale ovvero da iscrizione catastale riportante la annotazione di ruralità ai sensi dell'art. 2 comma 5 ter D.L. n. 102/2013 convertito in Legge n. 124/2013;

f) ai possessori dei fabbricati di categoria catastale D di proprietà di aziende di nuovo insediamento nel territorio comunale e con un numero di dipendenti attivi nel territorio comunale pari o superiore a 3, per i primi tre anni. Tale aliquota si prevede per lo stesso periodo di tre anni anche per i fabbricati di categoria D appartenenti ad aziende che rilevino attività presenti sul territorio comunale cessate in seguito a procedure di cassa integrazione e mobilità, che incrementino sul territorio comunale un numero di dipendenti pari o superiore a 3 **a condizione** che presentino, entro il termine per il pagamento della seconda rata al Servizio Tributi Associato del Comune, apposita dichiarazione inerente l'utilizzo dell'aliquota agevolata recante la completa ragione sociale del possessore, la data di apertura della sede legale e/o unità locale nel territorio comunale, i riferimenti catastali per i quali intende fruire dell'agevolazione, l'indicazione della destinazione d'uso dei locali, il numero di personale ivi impegnato;

g) **aliquota ordinaria IMU del 4,6 per mille**, limitatamente alle unità immobiliari classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9 **adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze**, ovvero che usufruiscono delle assimilazioni all'abitazione principale indicate all'art. 3 del Regolamento IMU, applicando **la detrazione di € 200,00 prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale** come

indicata all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 23 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii.;

h) aliquota **agevolata IMU al 4,6 per mille** agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari – ovvero Acer, che beneficiano, altresì, della detrazione per l'abitazione principale prevista per le unità immobiliari di € 200,00 di cui all'art. 8 comma 4 del D.Lgs. n. 504/92 (art. 13, comma 10, penultimo periodo, del D.L. n. 201/2011 - e ss. mm. ed integrazioni);

i) aliquota **agevolata IMU al 5,3 per mille**, ai fini di incentivare l'utilizzo ai fini edificatori, ai proprietari di aree fabbricabili che abbiano ottenuto apposito Permesso di Costruire ovvero titolo edificatorio per la realizzazione di una nuova edificazione coerente con la destinazione urbanistica dell'area in argomento, per un periodo pari ad anni tre dalla data della titolarità ad edificare e versato il relativo contributo di costruzione. L'aliquota agevolata potrà essere applicata dai proprietari che, entro il termine per il pagamento della prima rata - ovvero della seconda se i requisiti per usufruire dell'aliquota del 5,3 per mille vengono acquisiti successivamente al termine per il pagamento della prima rata - presentino all'Ufficio Tributi Associato apposita comunicazione, inerente l'utilizzo dell'aliquota agevolata, con l'indicazione degli estremi del titolo edilizio, del versamento del contributo di costruzione e la scadenza del triennio per il quale beneficiano dell'agevolazione. Effettuare la comunicazione è condizione indispensabile per poter usufruire dell'aliquota del 5,3 per mille. Nel caso la comunicazione venga presentata prima della scadenza della seconda rata ma dopo il termine di pagamento della prima, quest'ultima disposizione si interpreta nel senso che il contribuente ha il diritto di applicarsi l'aliquota del 5,3 per mille solo per il secondo semestre. E' fatto obbligo agli interessati di comunicare eventuali variazioni;

2) di precisare che con riferimento all'aliquota lett. c) del precedente punto, è potenzialmente cumulabile con l'abbattimento di imposta introdotto dal 2016 *ex lege* (pari al 25% dell'imposta annua dovuta) specifico per immobili locati a canone concordato (L. n. 208/15, art.1 comma 53, che modifica l'art. 13 del D.L. n. 201/11 introducendo il nuovo comma 6 bis), fermo restando ogni ulteriore requisito di legge. I soggetti che concedono in affitto immobili stipulando contratti a canone concordato ai sensi della Legge n. 431/1998 art. 2 comma 3 **tuttavia privi** dei restanti requisiti sopraindicati, seppure beneficiando dell'abbattimento di imposta *ex lege*, applicano aliquota ordinaria IMU al **9,6 per mille**;

3) di precisare che con riferimento all'aliquota lett. d) del precedente punto, **solamente** per i contribuenti in possesso dei requisiti disposti dal **novellato art. 13 comma 3 lett. 0a) del D.L. n. 201/11**), l'aliquota è potenzialmente cumulabile con l'**abbattimento al 50% della base imponibile** spettante alle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, alle condizioni in premessa richiamate, previa comunicazione da rendere entro il termine di pagamento della prima rata, all'uopo predisposta da parte dell'Ufficio Tributi e resa disponibile sul sito dedicato, fermo restando ogni ulteriore requisito di legge;

4) di confermare, sulla base delle modifiche normative riportate in premessa, per l'anno **2017**, le aliquote della TASI già approvate con deliberazione C.C. n. 22 del 30/4/2015 rettificata con delibera n. 45 del 30/7/2015 e confermate per il 2016 con deliberazione C.C. n. 20 del 28.04.2016 e per facilitazione di lettura di seguito riportate:

a) unità immobiliari di lusso classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9 **adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze**, come indicata all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 23 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii, ovvero per le unità immobiliari delle medesime categorie catastali che usufruiscono delle assimilazioni ed equiparazioni all'abitazione principale indicate all'art. 4 del Regolamento TASI, **l'aliquota TASI è del 1,4 per mille**, in quanto immobili già sottoposti all'aliquota IMU del 4 per mille, fermo restando le detrazioni indicate nelle richiamate deliberazioni;

b) aliquota **Tasi del 1 per mille** per i **fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'art. 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214e ss. modificazioni e dal regolamento comunale IMU, esclusi dal pagamento dell'IMU;

c) **aliquota zero** sulle restanti categorie di immobili;

5) di disporre che la presente deliberazione, a cura del Servizio proponente, venga inserita nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28.9.1998, n. 360 e ss.mm. entro i termini di cui all'art. 13 comma 13 bis del D.L. n. 201/2011.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Avoni Federico

(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Virgilio Mecca

(atto sottoscritto digitalmente)